



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- LOTTO 3 -

CIG Z801B2C40E

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

ED ALTRI RISCHI

| |
|---------------------------|
| Comune di Gardone Riviera |
| |
| |

e

| |
|-----------------------|
| Società assicuratrice |
| |
| Agenzia di |
| |

Durata del contratto

| | |
|--------------|-----------------|
| Dalle ore 24 | Del 31/12//2016 |
| Alle ore 24 | Del 31/12/2020 |

Con scadenza dei periodi di assicurazione
Successivi al primo fissati

| | |
|---------------------|-------|
| Alle ore 24 di ogni | 31/12 |
|---------------------|-------|



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Premessa

Con la presente polizza si assicurano i beni di proprietà, in uso, in possesso o nella disponibilità del Comune di Gardone Riviera adibiti, a titolo esemplificativo e non limitativo, ad uffici, musei, teatri, pinacoteche, biblioteche, scuole, civili abitazioni, autorimesse, servizi vari in genere e dipendenze nulla escluso.

Ubicazione del rischio: Ovunque l'assicurato eserciti la propria attività od un proprio interesse.

Somme assicurate:

| Partite | Somme assicurate €. | Tasso lordo | Premio lordo |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Fabbricati | 32.000.000,00 | | |
| Contenuto a PRA | 200.000,00 | | |
| Ricostruzione archivi | 300.000,00 | | |
| Ricorso terzi, locatari e coinquilini | 1.000.000,00 | | |
| Spese di demolizione e sgombero | 100.000,00 | | |
| TOTALE | 33. 600.000,00 | | |

Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
per Assicurazione il contratto di assicurazione

per Polizza il documento che prova l'assicurazione

per Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

per Società l'impresa assicuratrice

per broker il mandatario incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società

per Premio la somma dovuta dall'Assicurato alla Società

per Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

per Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

per Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

per Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

| | |
|----------------|--|
| per Scoppio | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio |
| per Fabbricato | l'intera costruzione edile, comunque costruita, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrali termiche, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento, ecc. |
| Per Contenuto | mobilio, arredamento in genere, macchine per ufficio, compresi elaboratori elettronici, macchinari, attrezzature, cancelleria, vestiario, biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, libri, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci anche vive, scorte combustibili, ricambi, materiali di consumo, opere d'arte e quant'altro anche se non espressamente specificato, necessario all'assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti e non classificato nella partita fabbricati |
| Per Sedi | le sedi, gli uffici, i depositi, gli impianti di qualsiasi tipo (anche senza presenza di personale), nicchie protette utilizzate per esposizioni ed in genere qualsiasi sede ovunque ubicata sul territorio nazionale, anche occasionalmente o presso terzi, in cui l'Assicurato esercita la Sua attività, comprese quelle afferenti fini sociali, culturali, educativi |

Oggetto dell'Assicurazione

Si devono intendere assicurati tutti gli enti di seguito definiti.

- a) Fabbricati e immobili di proprietà od in locazione, comodato, uso, o comunque nella disponibilità dell'Assicurato; nonché tutti i fabbricati entrati nella disponibilità dell'Assicurato successivamente alla stipula o rinnovo di questa polizza.
- b) Contenuto di proprietà, in locazione, comodato, uso, o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ovunque dislocati nell'ambito delle Sedi, sottotetto di edifici e tettoie e/o all'aperto.
- c) La società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato. Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 c.c.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario.
- d) La Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. se al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando i fabbricati ed il contenuto separatamente, non eccederà la somma assicurata di oltre il 20%.
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20%, oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 c.c. ed alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.
- e) Compensazione tra le partite. Ove risultasse che la somma assicurata per la partita eccedeva il valore effettivo della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite per cui la somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo.
- f) Spese ed onorari di professionisti e/o consulenti. La Società rimborserà al contraente le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare in caso di danno risarcibile a termini della presente



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di ricostruire e/o rimpiazzare gli enti distrutti e/o danneggiati e ciò in aumento alle somme assicurate.

La Garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.

La Società liquiderà l'indennizzo deducendo l'importo della franchigia e/o scoperto come riportato nella tabella seguente.

| Garanzia | Scoperto franchigia | | Limite di massimo indennizzo |
|--|--|----------|---|
| Ricorso terzi | / | | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno con il limite del 30% per i danni derivanti da interruzione di attività. |
| Scioperi, tumulti e sommosse | Scop. 10% min. € 1.000,00 | | 80% del valore totale della sede colpita da sinistro |
| Uragani, bufere e tempeste | € | 1.000,00 | 80% del valore totale della sede colpita da sinistro |
| Inondazioni, alluvioni, allagamenti | € | 5.000,00 | 50% del valore totale della sede colpita da sinistro con il massimo per sinistro di € 1.000.000,00 |
| Neve, ghiaccio e gelo | € | 1.500,00 | 50% del valore totale della sede colpita da sinistro |
| Acqua piovana | € | 500,00 | 50% del valore totale della sede colpita da sinistro |
| Acqua condotta | € | 500,00 | € 10.000,00 per sinistro |
| Ricerca danni da acqua | € | 500,00 | € 10.000,00 per sinistro |
| Spese extra | / | | € 50.000,00 |
| Fenomeno elettrico | € | 250,00 | € 15.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno assicurativo |
| Ricostruzione archivi | / | | € 300.000,00 |
| Spese di demolizione e sgombero | / | | € 100.000,00 in eccesso punto 8 rischi coperti |
| Terremoto | 1% della somma ass.ta per singola sede con il max di € 50.000,00 | | 50% del valore totale della sede colpita da sinistro con il massimo per sinistro di € 6.000.000,00 |
| Mancato freddo (con uscita fluido frigorifero) | € | 500,00 | € 10.000,00 per sinistro |
| Onorari periti | / | | 3% dell'indennizzo con massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno di € 30.000,00 |
| Onorari architetti, ingegneri e consulenti | | | 3% dell'indennizzo con massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno di € 30.000,00 |
| Perdita pigioni | / | | € 20.000,00 |
| Dispersioni liquidi | € | 500,00 | € 50.000,00 |
| Differenziale storico artistico | | | € 200.000,00 |
| Lastre | Scop 10% minimo € 250,00 | | € 5.000 per singola lastra, € 20.000 per sinistro/anno |



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Rischi Coperti

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- 1) incendio, fulmine, scoppio od esplosione.
- 2) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti.
- 3) acqua condotta a seguito di guasto, intasamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento e simili, al servizio del fabbricato.
- 4) rigurgito di fognature.
- 5) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono.
- 6) furto di fissi ed infissi o guasti arrecati agli stessi dai ladri, in eccesso ad eventuale analoga copertura.
- 7) sono altresì risarcibili:
 - a) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da sinistro coperto dalla polizza – che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse;
 - b) I guasti arrecati allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.
- 8) Le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ma comunque esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni – fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di €. 51.645,68.
- 9) La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni derivanti – a seguito di sinistro coperto dalla polizza – dalla perdita delle pigioni o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario per il ripristino.
- 10) Ricorso terzi, vicini, coinquilini e locatari.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- i legali rappresentanti dell'Assicurato ed i familiari conviventi degli stessi.
- le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 07 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

11) La Società indennizza l'Assicurato:

- a) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
- c) dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Restano comunque esclusi:

- 1) le perdite da interruzione di esercizio derivanti da estensioni di garanzia fornitori e clienti, o divieti di accesso;
- 2) perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da qualsiasi interruzione di servizio (es. energia, gas, acqua, comunicazioni);
- 3) perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione biologica o chimica (intendendosi per "contaminazione" la contaminazione, l'avvelenamento o l'impedimento e/o la limitazione nell'uso di cose causato dagli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche);

Ai fini della presente estensione di garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del 10% con il minimo di €. 1.000,00
- In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione, la somma superiore a €. 2.000.000,00
- Tutti gli atti di terrorismo messi in atto entro un periodo consecutivo di 72 ore, sono attribuiti ad un medesimo evento ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo sinistro;

La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente estensione di garanzia mediante preavviso di 6 giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata; in caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborsa la relativa parte di premio, per il periodo di rischio non corso.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto od in occasione di serrata;
- d) di scritte od imbrattamento.

La presente garanzia, fermo quanto sopra richiamato, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

12) Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e cose da essi trasportate.

La Società risponde dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

- a. dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- b. dei danni da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria.

13) Inondazioni, alluvioni, allagamenti.

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) ad enti mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

14) Neve, ghiaccio, gelo.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a. crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b. caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami, causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c. infiltrazioni, all'interno di fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

d. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

15) Acqua piovana.

La Società risponde dei danni determinati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti e pavimenti.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- distruzione o danno da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni
- distruzione o danno a cose mobili all'aperto
- distruzione o danno a vetri e cristalli
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato

16) Ricerca danni da acqua.

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato indennizza:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b. le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del danno.

17) Implosione.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna

18) Dispersione di liquidi.

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi.

19) Urto veicoli.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato.

20) Fumo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

21) Danni consequenziali.

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi eventi.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

22) Spese extra.

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali
- installazioni temporanee di telefono, telefax, ecc.
- noleggio attrezzature
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

23) Fenomeno elettrico.

La Società si obbliga a risarcire i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte
- i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

24) Ricostruzioni archivi.

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

25) Onorari dei Periti.

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto della lett. Q) – Determinazione del danno – delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

26) Terremoto.

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

27) Mancato freddo.

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione e/o congelazione a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolungasse oltre 12 ore, l'Assicurato s'impegna a darne immediato avviso alla Società anche tramite il Broker.

28) Danni alle lastre

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo, mezzocristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di terzi, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto alla sezione Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

29) Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- d) di furto, smarrimento, rapina o saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall'attività



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

dell'Assicurato, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

- f) dovuti a dolo dell'Assicurato o dei suoi Consiglieri;
- g) verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- h) dovuti a maremoto ed eruzioni vulcaniche.

30) Differenziale storico artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla lettera q) della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale.

A) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio alla presente applicazione ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

B)-Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Pur precisando che i servizi oggetto della procedura che ha portato alla stipula della presente polizza, al momento dell'indizione, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non erano disponibili nel



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

MEPA, si precisa che il presente contratto é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell' art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L.n. 135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. In tal caso resta quindi salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni e di rescindere il presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi.

C)Buona fede. L'omissione della dichiarazione, da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

D)Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

E)Recesso in caso di sinistro. Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 90° giorno dall'eventuale pagamento la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

F)Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

G)Foro Competente. Foro competente è esclusivamente quello di Brescia.

H)Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

I)Assicurazione presso diversi assicuratori. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota

proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

L)Forma delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata all'altra parte.

M)Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

N)Clausola Broker.

Il Comune di Gardone Riviera si affida per la gestione del presente contratto alla società San Lorenzo srl.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla società San Lorenzo srl che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

O) Ispezione delle cose assicurate. La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

P) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro deve:

- 1) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- 2) Darne tempestivamente avviso alla Società anche per il tramite del Broker.
- 3) L'assicurato deve altresì fare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- 4) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a indennità delle spese conseguenti alla conservazione.
- 5) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione – in caso di contestazione – i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Q) Procedura per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Brescia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

R) Mandato dei periti.

I periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla lettera P) delle Condizioni di assicurazione.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate e di quelle assicurate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla lettera T) delle Condizioni di assicurazione.

4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

S) Operazioni peritali. Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

T) Determinazione del danno. Si conviene tra le parti che, in caso di danno totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di danno totale:

- per i fabbricati il costo totale, incluse spese ed oneri relativi, necessario per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area.
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili.

b) In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature, arredi ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine. Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C.

Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

U) Rinuncia al diritto di recupero

In caso di danno ai macchinari od alle merci assicurate, la Società rinuncia a qualsiasi diritto di recupero.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Pertanto l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo di tutti gli enti danneggiati e riconoscerà alla Società qualsiasi recupero ottenuto dalla vendita o da altra loro utilizzazione.

E' inoltre convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali enti sono stati danneggiati, le Parti (o i periti da esse nominati) determineranno se tali enti danneggiati sono adatti per essere ripristinati o rilavorati e/o venduti.

V) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dal Punto T) - Determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.

W) Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg.

X) Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L'anticipo non potrà comunque eccedere l'importo di € 1.500.000,00

L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Y) Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del cc., la società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di terzi salvo sempre il caso di dolo.

Z) Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti, che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

XX) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

XXX) Limite massimo di risarcimento

Si prende atto fra le parti che il limite massimo di risarcimento per sinistro deve intendersi di € 8.000.000,00.

L'Assicurato

La Società

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETA'